

Decreta :

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella XXV Fiera di Messina - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Messina dal 9 al 23 agosto 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 20 febbraio 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(2406)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

**Nomina dei membri del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari.**

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1959, n. 1260, recante modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari;

Viste le designazioni fatte al riguardo;

Decreta :

Art. 1.

Sono nominati membri del Collegio sindacale dello Istituto nazionale per le conserve alimentari i signori:

La Rosa dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Tavernese dott. Raffaele, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Musciacco dott. Emilio, in rappresentanza degli industriali produttori di conserve alimentari.

Art. 2.

I membri del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari durano in carica per il triennio 1° gennaio 1964-31 dicembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: MEDICI

(2519)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

**Protezione temporanea delle invenzioni, dei modelli e dei marchi relativi ad oggetti esposti nel XIV Salone internazionale della tecnica.**

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta :

*Articolo unico.*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel XIV Salone internazionale della tecnica, che avrà luogo a Torino dal 19 settembre al 1° ottobre 1964, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 28 febbraio 1964

p. Il Ministro: DE' COCCI

(2450)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1964.

**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento, e messa in liquidazione coatta.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza con la quale il commissario straordinario della Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento — data la precarietà della situazione conseguente alle irregolarità di eccezionale gravità imputabili agli organi amministrativi ordinari dell'azienda — ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda stessa a mente dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Ritenuto che ricorrono gli estremi previsti dal menzionato art. 67;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta :

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Benevento, società per azioni, con sede in Benevento, e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1964

Il Ministro: COLOMBO

(2615)